



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori STEFANI e BITONCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2013

Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni
e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile

ONOREVOLI SENATORI. - Le attuali disposizioni del codice civile prevedono che, nel caso in cui alla morte del *de cuius* non vi sia alcun successore, sia per successione legittima che testamentaria, l'eredità sia devoluta allo Stato. La *ratio* della norma di cui all'articolo 586 del codice di procedura penale è atta pertanto ad evitare che il patrimonio di un soggetto, alla sua morte e in mancanza di successori, resti privo di intestatario. L'intenzione del legislatore era allora quella che in tal caso l'eredità fosse devoluta allo Stato quale ente atto ad assicurare non solo la continuità dei rapporti giuridici, ma altresì la garanzia del perseguimento, per tale ragione, di un interesse collettivo.

Tuttavia, oggi, tale normativa necessita di una revisione e adeguamento considerato che nel frattempo i comuni hanno via via acquisito maggiore riconoscimento e ruolo nel nostro ordinamento e conseguentemente anche nuove competenze. Gli stessi comuni sono deputati all'erogazione dei principali servizi di assistenza sociale oltre che ad interventi di sostegno quali, ad esempio, l'assistenza a domicilio a favore dei residenti in stato di bisogno.

Questo nuovo assetto ha dunque creato anche un più stretto legame dei cittadini con la realtà locale in cui vivono.

Si tenga, però, in debita considerazione che oggi i comuni sono enti ai quali non solo sono devolute molte competenze ma che altresì soffrono di gravi carenze di risorse per provvedere a raggiungere i loro obiettivi a favore, della collettività.

Appare ad oggi, dunque, del tutto meritevole di interesse la valutazione della possibilità, nei casi di cui si tratta, di prevedere la

successione del comune in luogo dello Stato con la modifica dell'attuale articolo 565 del codice civile.

La successione del comune non solo garantirebbe l'interesse di impedire l'abbandono dei beni ereditari e la loro indebita occupazione, ma permetterebbe di mettere a disposizione della comunità locale, nella quale il *de cuius* ha vissuto, l'utilità derivante.

È evidente che è necessario ponderare e regolare il «diritto» alla successione dell'ente locale, in quanto il solo criterio dell'ultima residenza potrebbe risultare iniquo, soprattutto per i comuni in cui il defunto ha lungamente vissuto ed ove magari disponeva di proprietà immobiliari, avendoli abbandonati solo in età avanzata per recarsi ad abitare dai figli o presso case di riposo, magari ubicate in altre località. Con la modifica dell'articolo 586 si intende pertanto disporre la successione del comune nel quale insistono gli immobili compresi nell'eredità e del comune di ultima residenza per gli altri beni.

Viene, infine, previsto a favore dei comuni, in analogia con quanto già previsto per lo Stato dall'attuale normativa, il beneficio di acquistare l'eredità senza rispondere dei debiti ereditari e legati oltre il valore dei beni acquisiti.

In conclusione, con il presente disegno di legge si intende riconoscere ai comuni, nel caso di persona defunta senza eredi, il diritto di acquisire per successione ereditaria, nell'ottica di valorizzare e arricchire la comunità locale in cui il *de cuius* ha vissuto e a beneficio della quale tali beni potranno essere impiegati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 565, primo comma, le parole: «allo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni di competenza ai sensi dell'articolo 586»;

b) il capo III del titolo II del libro II è sostituito dal seguente:

«Capo III

DELLA SUCCESSIONE DEI COMUNI

Art. 586. - (*Acquisto dei beni da parte dei comuni di competenza*). - In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta per i beni immobili, al comune censuario di appartenenza; per tutti i rimanenti beni, al comune di residenza o, nel caso di residenza all'estero, al comune di ultima residenza in Italia. L'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia.

I comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati».

